



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI –
TURISTICI - SOCIALI

L. EINAUDI



Varese, Via Como 21 - Tel. 0332 - 241254 - Fax 0332 – 232058
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone
Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340



REGOLAMENTO sugli aspetti organizzativi per la vigilanza sugli allievi

PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: i docenti, i collaboratori scolastici, il dirigente scolastico;

l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623);

al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

spetta al DSGA formulare al Dirigente la proposta del Piano delle Attività del personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;

Normativa di Riferimento: il Codice Civile (art.2043 e seguenti), art. 6 DPR 416/74, art. 61, L.312/80, D.Lgs. 297/94, D.I. n.44 del 01/02/01, D. Lgs 81/08, art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09, Statuto delle studentesse e degli studenti, Regolamento d'istituto.

Art. 1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Ai sensi dell'art.17 della C.M. n.105/1975 e dell'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dall'edificio gli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile (responsabilità civile extracontrattuale). Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

L'art. 2048 c.c. dispone che *“ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento. Appare opportuno precisare inoltre che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

2. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che *l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio* e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo

circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

3. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente e per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tab.A CCNL 2006/2009).

4. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la responsabilità patrimoniale dettata dall'art. 61 della L. 312/80, che testualmente recita: " *La responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.* "

Art. 2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle attività didattiche presso ciascun ingresso dell'edificio sarà presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

2. In caso di ritardo e/o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori del dirigente, o agli Uffici del personale o al dirigente stesso.

Art. 3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sarà presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

2. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono comunque tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio.

Art. 4) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

1. Durante l'intervallo della durata di 10 minuti effettuato al termine della 3^a ora di lezione (10,55 –11,05) e della quinta ora di lezione (13.00 – 13.10), la vigilanza sugli alunni viene effettuata dai docenti in servizio secondo un piano appositamente predisposto dal Dirigente o da un suo Delegato.

2. I collaboratori scolastici durante le fasi dell'intervallo, con particolare riguardo al momento del cambio dei docenti, vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche le zone dei bagni e le aree interne ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Art. 5) VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla Dirigenza e/o ai Responsabili di sede eventuali emergenze e/o assenze dei docenti. Gli alunni devono rimanere nell'aula. Il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al collega di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si auspica di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti. A questo proposito i docenti interessati al cambio di turno raggiungeranno tempestivamente la classe loro affidata. Nello spirito della massima collaborazione, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", si faranno trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe.

Art. 6) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

1. La vigilanza sui “*minori bisognosi di soccorso*”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, devono sempre essere attentamente valutate dalla preposta commissione GLH di Istituto e dalla famiglia degli allievi, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento nel relativo PEI.

Art. 7) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , PISCINA, LABORATORI,

AULE SPECIALI E VICEVERSA

1. Durante il tragitto scuola – palestra, piscina, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio. La sorveglianza nelle palestre e in piscina è affidata al docente di Scienze motorie.
2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (utilizzando i modelli predisposti) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale.
3. La rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e/o della segnaletica per la prevenzione di eventi dannosi, costituiscono reato penale (art. 437 c.p.).

Art. 8) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. La vigilanza degli allievi durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n° 291/92 e C.M. 623/96). I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di tale adempimento, all'obbligo di vigilanza sugli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del c.c. con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 312/80 (limitazione della responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave).
2. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere, è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, anche in relazione all'età degli allievi, adottare ogni idoneo provvedimento e impartire adeguate indicazioni per prevenire specifiche condotte potenzialmente pericolose.
3. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto – almeno un accompagnatore ogni due alunni disabili.

Art. 9) INFORTUNI e/o MALORI DEGLI ALLIEVI – Procedure organizzative di emergenza

1. Quando accade un infortunio ad uno studente durante le ore di lezione o durante l'intervallo, il personale presente al momento dell'accaduto (docente o ATA) deve seguire la sotto indicata procedura della cui applicazione è personalmente responsabile sul piano disciplinare, civile e/o penale.
2. In particolare, in caso di malore/infortunio di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, il personale presente docente o ATA:

1. Nel caso che una persona abbia perdita di conoscenza, emorragia o un malore o infortunio di qualche entità, deve essere immediatamente chiamato con la massima urgenza sul posto il più vicino Addetto al Primo Soccorso, il quale, dal momento del suo arrivo, avrà la piena direzione delle attività di soccorso. Si richiama l'attenzione sul fatto che anche pochi secondi in certi casi possono essere decisivi per salvare una vita. In questi casi, soprattutto se c'è perdita di conoscenza, è urgentissimo chiamare il 112, evidenziando tale circostanza.
2. Di regola è preferibile che siano i dipendenti in possesso dell'attestato di Addetto al Primo Soccorso a intervenire in soccorso di persone che abbiano un malore o infortunio anche lieve, pertanto dovrà sempre essere chiamato un Addetto. Soltanto in attesa dell'arrivo di un Addetto, altri potranno eseguire, con la necessaria cautela, gli interventi

davvero urgentissimi non rinviabili. Ovviamente, nel caso improbabile che in sede non fosse presente alcun Addetto, potrà intervenire chi si sente in grado di farlo.

3. Per chiamare il 112 e per qualunque esigenza di soccorso in emergenza sanitaria è disponibile il telefono fisso della scuola, in particolare gli apparecchi presenti presso la postazione dei collaboratori scolastici e la segreteria ove presente;
4. Quando appare necessario chiamare il 112, è preferibile che sia l'Addetto a chiamarlo, se è in grado di arrivare in tempo brevissimo. Chi chiama il 112 deve dire all'incirca: "C'è stato un infortunio/malore grave che richiede il Vs intervento urgente/urgentissimo perché il paziente presenta questi segni (perdita di coscienza / arresto cardiaco / apparente infarto, rilevante emorragia / ecc...). Il paziente si trova presso l'Istituto Professionale "L. Einaudi" sito/a a Varese telefono 0332 24 1254 (via Como)/ 0332 28 67 59 (via Trentini)/ 0332 23 92 09(via Bertolone). L'ambulanza deve entrare nel cortile dal cancello sito in via Como N. 21 / via Trentini / via Bertolone . Una persona attenderà l'ambulanza all'esterno dell'edificio per indicare il cancello e poi il percorso interno....".
5. E' fatto divieto a chiunque di muovere o anche solo girare una persona infortunata o vittima di malore, salvo che per prevenire che costui sia vittima di eventi palesemente dannosi (caduta, crollo, incendio, ecc.). Infatti in certi casi la movimentazione può creare danni gravissimi anche da un evento di per sé non grave. Per la stessa ragione, se la persona vittima di malore o d'infortunio è cosciente, è invitata a non alzarsi e a non muoversi, fino a che non abbia ricevuto il benessere dell' Addetto al Primo Soccorso (l'infortunato può non rendersi conto dei reali danni subiti e muoversi può a volte recare gravi danni).
6. La lista degli addetti e la loro probabile dislocazione è affissa a ogni piano dell'edificio. Chiunque è autorizzato a chiamarli d'urgenza, ma preferibilmente dovrebbe farlo il Collaboratore Scolastico in servizio al piano.
7. Contemporaneamente, alla chiamata dell'Addetto (o subito dopo), uno dei presenti o il Collaboratore Scolastico in servizio al piano deve andare a prendere la più vicina cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione (la loro collocazione è presso le bidellerie delle sedi), in modo che al suo arrivo l'Addetto al Pronto Soccorso la trovi già disponibile e aperta.
8. E' fatto divieto ai circostanti di stare troppo vicini alla persona vittima di malore o infortunio e di fare commenti sul suo stato di salute, che potrebbero avere un effetto deprimente su una persona già in difficoltà.
9. Nel caso in cui la persona vittima di malore o infortunio non sia in grado di riferire le circostanze del suo infortunio/malore all'Addetto al Pronto Soccorso, necessarie per comprendere meglio la natura dell'evento e cosa fare, chi fosse al corrente con cognizione di causa è invitato a riferirlo all'Addetto.
10. Se e quando l' Addetto al Pronto Soccorso deciderà di chiamare il 112, il Collaboratore Scolastico in servizio al piano (o, in sua assenza, uno dei presenti, meglio se adulto) si metterà a disposizione per collaborare alla telefonata, se richiesto. Il citato foglio di istruzioni riporta anche le più frequenti frasi da dire al 112 e qual è il percorso ottimale per accedere alla parte di area scolastica dove è localizzato l'evento.
11. Nessuna regola è prospettata per i comportamenti dell'Addetto al Primo Soccorso, in quanto dovrà applicare le conoscenze e le istruzioni ricevute nei corsi di formazione.
12. Chiunque abbia un malore o infortunio anche lieve deve consultare un Addetto al Primo Soccorso, perché a volte l'interessato non ha gli elementi per valutare i possibili effetti, anche gravissimi, di un evento apparentemente privo di conseguenze.
13. Tutti i presenti e comunque coloro che venissero a conoscenza di informazioni relative allo stato di salute della persona vittima di malore o infortunio sono tenuti per legge al riserbo verso terzi in base alla normativa sulla privacy (legge 196/2003), tranne che per informazioni di servizio e ai soccorritori.
14. Tutti sono invitati a collaborare alla buona riuscita degli interventi di pronto soccorso, sia seguendo le presenti istruzioni, sia astenendosi dai comportamenti vietati.

3. Superata l'emergenza, l'insegnante (o altro personale intervenuto) deve compilare personalmente e con sollecitudine la "relazione sull'infortunio" e consegnarla all'Ufficio didattica che provvederà ad annotarlo sull'apposito registro e attiverà – se necessario – tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti apposita relazione scritta compresa la consegna all'Ufficio didattica dell'Istituto da parte dei genitori dell'allievo entro 2 giorni lavorativi dall'accaduto, del certificato rilasciato dal Pronto Soccorso o da altri medici del servizio ASST.

Art. 10) PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DIRIGENZIALI

1. In caso di necessità ulteriori tese ad assicurare un maggior grado di vigilanza sugli allievi, il presente regolamento potrà essere integrato da provvedimenti organizzativi dirigenziali in relazione alle esigenze concrete dell'Istituto.

Art. 11) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto; su proposta del Dirigente il Consiglio di Istituto, potrà apportare allo stesso modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell'Istituto.

Approvato dal Consiglio di istituto in data 29/3/2017

Indirizzo mail : inaudi.va@tin.it

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it - www.ipceinaudivarese.org

VARC02000L –C.F. 80011020122